



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 15 giugno 2020 n.102

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad un ulteriore graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una progressiva ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 15 giugno 2020;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ED INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO

Art. 1

(Modifica all'articolo 1, comma 1, lettera i) del Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera i), del Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:
 - i) a partire dal 15 giugno 2020 sono consentite tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi nonché gli eventi in luogo pubblico o privato ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, fieristico, fatto salvo il rispetto di quanto disposto all'Allegato 1 del presente decreto – legge. Restano sospese le attività di discoteche e locali assimilati.
A partire dal 15 giugno 2020, è consentita, per i cinema e teatri, l'attività di fruizione di spettacoli cinematografici e teatrali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS e con la Protezione Civile. A partire dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1; l'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature per l'intrattenimento nonché delle slot machine situate presso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, è consentito fatto salvo il costante distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ovvero attrezzando le postazioni di pannelli per la separazione fisica. Tali postazioni devono altresì essere frequentemente sanificate con gli adeguati prodotti e con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARSCoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto-legge. All'interno di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono altresì consentite le attività di gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo e similari con obbligo da parte dei giocatori di igienizzare le mani prima dell'inizio

dell'attività di gioco ed ogni qualvolta sia necessario, nonché il rispetto di quanto disposto all'Allegato 1 del presente decreto-legge ed in particolar modo di quanto disposto alla lettera a), punto 7.”.

Art. 2

(Modifica dell'Allegato 2, lettere a), b), c) e d), al Decreto - Legge n. 96/2020)

1. L'Allegato 2, lettera a), punto 8, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:
“8. Obbligo per l'operatore ed il cliente di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente.”.
2. L'Allegato 2, lettera a), punto 11, al Decreto - Legge n. 96/2020 è abrogato.
3. L'Allegato 2, lettera b), punto 10, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:
“10. I clienti vengono fatti accomodare nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Il distanziamento di 1 metro tra i tavoli può essere ridotto solo ricorrendo a pannelli per la separazione fisica adeguati a prevenire il contagio tramite droplet. I nuclei di conviventi possono sostare in unico tavolo senza il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;”.
4. L'Allegato 2, lettera b), punto 18, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:
“18. Obbligo per il personale di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente;”.
5. L'Allegato 2, lettera b), punto 23, al Decreto - Legge n. 96/2020 è così modificato:
“23. Per le specifiche attività di self service, le stesse possono avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet (in modalità display); se a buffet display, gli ospiti devono entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio è effettuato solo da personale munito di mascherina e con obbligo per l'operatore di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente. Il servizio non può essere effettuato self service da parte dei clienti;”.
6. L'Allegato 2, lettera c), punto 8, lettera g. al Decreto Legge n. 96/2020 è così modificato:
“g. Obbligo per il personale addetto di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente. Ulteriori indicazioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale sono indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati ed adatti a ridurre il rischio di contagio (particolari tipologie di guanti, occhiali, visiere, cuffie, camici, etc.);”.
7. L'Allegato 2, lettera c), punto 10, lettera j., al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:
“j. Obbligo per il personale di igienizzare le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli prima della movimentazione dei bagagli;”
8. L'Allegato 2, lettera c), punto 10, lettera k., al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:
“k. il parcheggio dell'eventuale autovettura deve preferibilmente essere effettuato dall'ospite. Se ciò non è possibile, prima di accedere all'autovettura l'addetto al parcheggio deve indossare la mascherina ed igienizzare le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli, aerare l'abitacolo e assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta.”.
9. L'Allegato 2, lettera d), punto 15, al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:
“15. Obbligo di utilizzo di mascherine e di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi è garanzia di

distanziamento di almeno 1 metro tra operatore utente/cliente, obbligo di dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;”.

Art. 3

(Modifica dell'Allegato 3, articolo 5, al Decreto - Legge n.96/2020)

1. L'Allegato 3, articolo 5, al Decreto - Legge n.96/2020 è così modificato:

“Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID - 19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

- Indossare mascherina ed igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);
- Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;
- Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;
- Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);
- Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche se si sono utilizzati guanti monouso;
- Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.”.

Art. 4

(Modifica dell'Allegato 6 al Decreto - Legge n. 96/2020)

1. L'Allegato 6 al Decreto - Legge n. 96/2020 nella sezione “In tutti i casi ricordarsi di:” è così modificato:

“IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:

- Eseguire le pulizie con guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente nel caso vengano utilizzati prodotti pericolosi. Negli altri casi eseguire le pulizie igienizzando frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente.
- Non mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus, in quanto ci possono essere GRAVI RISCHI DI INTOSSICAZIONE.
- Non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi.
- Prima dell'uso dei prodotti leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti /detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo
- Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.”.

Art. 5

(Abrogazione dell'Allegato 7 al Decreto - Legge n. 96/2020)

1. L'Allegato 7 al Decreto - Legge n. 96/2020 è abrogato.

Art. 6

(Disposizioni in merito alle vendite promozionali ed ai saldi di fine stagione per l'anno 2020)

1. Sono abrogati l'articolo 17, comma 2, del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 e l'articolo 17 del Decreto – Legge 1 giugno 2020 n.97.
2. In deroga a quanto previsto all' articolo 7, commi 2 e 3, e all'articolo 8 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 196 le vendite promozionali per tutto l'anno 2020 potranno essere effettuate in ogni periodo dell'anno alla percentuale decisa dall' esercente e senza preventiva comunicazione all'Ufficio Attività Economiche.”
3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del Decreto Delegato n.196/2011 le vendite di fine stagione per l'anno 2020 possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente dal 18 luglio 2020 all'1 settembre 2020.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 giugno 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini